

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 563)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

(V. Stampato Camera n. 1169)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 marzo 1984*

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

*Decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1984.*

**Proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare fino al 31 marzo 1984 il trattamento economico provvisorio per il personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per quello allo stesso collegato, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

**Art. 1.**

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 31 marzo 1984.

**Art. 2.**

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1984 in lire 21 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — LONGO — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI